



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Affari Generali e Servizi
Demografici
Ufficio Affari Legali

Repertorio Generale n.2203

DETERMINA n. 249 del 23-08-2013

OGGETTO: Ricorso al TAR - Sez. Pescara avverso provvedimento di Giunta Regionale promosso dal Comune di Ortona c./Regione Abruzzo. Liquidazione compensi Avvocato dell'Ente.

L'anno duemilatredici il giorno 23 del mese di agosto

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10.07.2012

RICHIAMATE:

- le norme contenute negli artt. 107, 163 e 169 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la delibera di C.C. n. 67 del 2.10.2008, con la quale veniva modificato l'art. 44 dello Statuto Comunale, che così recita: "I Dirigenti sono competenti alla promozione delle liti ed alla resistenza alle stesse e, quindi, provvedono alla nomina dell'avvocato difensore";

PREMESSO che con determina n.6 del 7.5.2013 è stato affidato all'Avvocato Dario Giuseppe Rapino l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente nella proposizione del ricorso innanzi al TAR Abruzzo-Sezione distaccata di Pescara avverso la determinazione n.430/DL27 datata 15.11.2012 con la quale la Regione Abruzzo aveva disposto la non ammissione di questo Comune alla valutazione per la concessione dei contributi previsti per l'anno 2012 ed afferente il progetto "Centro Antiviolenza per donne e minori" di cui alla normativa L.R. n.31/2006;

CONSIDERATO che con nota datata 19.03.2013, prot. 7680 il Sindaco p.t. Dott. Vincenzo D'Ottavio richiedeva la cessazione della materia del contendere atteso che l'interesse pubblico sotteso alle iniziative assunte dall'Amministrazione nella predetta materia si poteva ritenere pienamente soddisfatto;

DATO ATTO che con nota del 3 aprile 2013 l'Avvocato Rapino, nella sua spiegata qualità, depositava l'atto di rinuncia al ricorso presso il TAR l'Aquila chiedendo così la cancellazione della causa dal ruolo;

RILEVATO che il predetto professionista ha svolto l'incarico affidatogli rimettendo la fattura n.1 del 15 gennaio 2013 pari ad €500,00 comprensiva di IVA e C.P.A.;

RISCONTRATO che la parcella è stata redatta con i minimi tariffari di cui al contratto di affidamento dell'1.3.2010;

VISTA la determina di incarico n.6 del 7 maggio 2013;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z60035E780 che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'Avv. Dario Giuseppe Rapino ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Banca Nazionale del lavoro di Lanciano, C.so Trento e Trieste intestato a Studio Avv. Rapino IBAN: IT13A0100577750000000012315;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti

1. Liquidare in favore del predetto legale, la fattura n.1 del 15.01.2013 per un importo totale di €500,00;
2. Imputare la predetta spesa al Cap.1240 del redigendo bilancio 2013 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti".

Il Compilatore
(P.M.)

IL DIRIGENTE
(Dott. Giovanni De Marinis)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 02 Settembre 2013

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993